



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Malo, 20/05/2023

Procuratore generale della Confederazione Veneta, divisione Protezione dello Stato del Ministero pubblico.

Alla Corte Internazionale di Giustizia, come richiesta di un parere consultivo in ambito della violazione da parte dello Stato parte, Italia, nei confronti del Principio di Autodeterminazione del Sig. Franco Finozzi, persona in Autodeterminazione sotto l'egida del Comitato Liberazione Nazionale Veneto che secondo il Diritto Internazionale, ed in particolare ai Patty di New York del 1966 e della legge interna allo Stato Italiano 881 del 1977, che in entrambi i casi all'Art. 1, comma 2 dichiara:

“ Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle

proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.”, in ottemperanza di tale articolo il Ministro Franco Finozzi ha disposto liberamente delle proprie risorse naturali ai fini dell'auto determinazione, ciò nonostante è stato accusato di reati tributari inerenti al trattenimento delle imposte dello Stato Italiano e messo agli arresti in attesa di giudizio.

Procedimento penale per crimini di competenza della Corte Penale Internazionale.

Diritto Internazionale Pubblico. Ratificato lo Statuto di Roma dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto, dall'Autorità Nazionale e dall'Assemblea del Consiglio Nazionale Veneto.

All' Ufficio del Procuratore (OTP) per l'accertamento dei reati che rientrano nella giurisdizione della Corte.

A Sua Eccellenza Procuratore signor Karim Asad Ahmad Khan, International Criminal Court, Oude Waalsdorperweg 10 - 2597 The Hague AK - THE NETHERLANDS.

A sua Eccellenza vice Procuratore signor James Stewart.

Alla Divisione Giurisdizione, Complementarità e Cooperazione.

Alla Divisione Investigativa.

Alla Divisione dell'Accusa.

Al Segretario generale del Consiglio dell'Unione Europea, Jeppe Tranholm-Mikkelsen c/o
Presidente del Consiglio Europeo - Charles Michel, Rue de la Loi - Weststraat, 175 1049
Bruxelles– BELGIUM



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Al Presidente della Commissione Europea, Mrs. Ursula Von Der Leyen,
Rue de la Loi/Weststraat, 200 1049 Brussels - BELGIUM

Al Presidente dell'Assemblea Generale dell'ICRC Sig. Peter Maurer,
19 Avenue de la Paix 1202 Genève - SUISSE.

Al Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. U.N. Office of Legal affairs Mr. Miguel
de Serpa Soares. 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA

Al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella - Palazzo del Quirinale, Piazza
del Quirinale 00187 Roma – ITALIA
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sig. Ministro, Antonio Tajani
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma - ITALIA
Mail: ministero.affariesteri@cert.esteri.it

Ministero Economia e Finanza, Sig. Giancarlo Giorgetti
Via XX Settembre 97, 00187 Roma - ITALIA
Mail: mef@pec.mef.gov.it

MEF con delega di notifica alla ag entrate e sui uffici di competenza territoriale (considerando le
comunicazioni già avvenute ove si identifica il nostro territorio sulla base della legge 212 etc)

Alla Direzione Regionale Ag. Entrate Veneto, Dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura
Via De Marchi 16, 30175 Marghera (VE)
PEC: dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Alla Direzione Provinciale Ag. Entrate di Vicenza, Sig. Enrico Di Pol ,
Piazza Pontegandolfo n. 25, 36100 Vicenza
PEC: dp.vicenza@pce.agenziaentrate.it

e.p.c..

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - Consiglio per i diritti umani

Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD)

Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR)

Comitato per i diritti umani (CCPR)

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW)



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Comitato contro la tortura (CAT)
Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC)
Comitato sui lavoratori migranti (CMW) Sottocommissione per la prevenzione della tortura (SPT)
Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)
Comitato per le sparizioni forzate (CED)
Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA)
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)
Comitato permanente inter-agenzie (IASC)
Dipartimento per gli affari economici e sociali (DESA)
Commissione sulla condizione delle donne (CSW) Divisione per il progresso delle donne (DAW)
Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA)
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN-Women)
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)
U.N. – OHCHR Ms. Michelle Bachelet Jeria Palais Wilson
Rue de Paquis, 52 CH, 1201 Genève – SUISSE.
Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE) Secretary-General
Mr. Mathias Cormann. 2, Rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16 – FRANCE.

ATTO DI DENUNCIA

Per violazione dei diritti umani inalienabili imprescrittibili ed inderogabili Jus cogens, erga omnes nei confronti dell'autodeterminato e membro del Governo Veneto in Autodeterminazione (organo istituito dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto [CLNV], legittimato dal diritto internazionale in ottemperanza delle disposizioni dell'Art. 96.3 del 1° protocollo aggiuntivo del 1977, nelle convenzioni di Ginevra del 1949. L'art. 96.3, sui Movimenti di Liberazione) Sig. Franco Finozzi nato il 17 Giugno 1963 a Thiene (Vicenza) e residente nei Territori Veneti, in Via Cantarane 61/4 a Malo (Vicenza), che ha sottoscritto la Dichiarazione di Nazionalità Veneta in data 03 dicembre 2015 ([Allegato 1](#)) e ha certificato un cambio di Status in persona di Nazionalità e Cittadinanza Veneta in



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Autodeterminazione, sotto l'egida del Comitato Liberazione Nazionale Veneto ed espone quanto segue:

Comunicazione all'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale ai sensi degli articoli dello Statuto di Roma:

Art. 4/2 Status giuridico e poteri della Corte.

Al Procuratore della Corte Penale Internazionale dell'Aia a procedere per Crimini contro i Diritti fondamentali dell'essere umano, di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale: Statuto di Roma, Articolo 5/1, Articolo 6/b-c, Articolo 7/1/c-e-h-j-k, Articolo 8/1/2-a(iii-iv-vi-vii-viii)-b (i-ii-xiii-xiv-xxi)-c(i-ii-iii)-e(xii)-3, Articolo 8 bis/1/2, nei confronti dello Stato italiano, del Governo per comportamento illecito da organi dello Stato, da più individui autorizzati dallo Stato ad esercitare autorità di governo e da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato.

IMPUTATI:

Bronzato Mauro, responsabile del procedimento N 124/2019/0023822

Baruffaldi R. Matr.543, Ufficiale della riscossione

Lenzi Maximiliano, Giudicante

Casagrande Giorgio, Delegato alla riscossione dell'Agencia Entrate Riscossione di Vicenza

Mariani Daniele, responsabile dei procedimenti di iscrizione a ruolo

Frigerio Sergio, Direttore Generale Veneto dell'Agencia delle Entrate Riscossione

Ministri del MEF succeduti dalla data della mia Dichiarazione di Nazionalità Veneta nei Governi Italiani:

Pier Carlo Padoan, Ministro del MEF dal 24/2/2014 al 1/6/2018

Tria Giovanni, Ministro del MEF dal 1/6/2018 al 5/9/2019

Gualtieri Roberto, Ministro del MEF dal 5/9/2019 al 13/2/2022

Franco Daniele, Ministro del MEF dal 13/2/2022 al 22/10/2022

Giorgetti Giancarlo, Ministro del MEF dal 22/10/2022 (in carica)

Ursula von der Leyen, Presidente Commissione Europea

Charles Michel, Presidente Consiglio d'Europa

Dettaglio degli illeciti e delle responsabilità:



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

I Sigg. **Bronzato Mauro, Baruffaldi R. Matr.543, Lenzi Massimiliano, Casagrande Giorgio**, in quanto artefici della violazione del mio status di persona in autodeterminazione, come richiamato nelle denuncia fatta in data 04/09/2019 ([Allegato 4](#)).

I Sigg. **Mariani Daniele, Frigerio Sergio**, in quanto artefici della violazione del mio status di persona in autodeterminazione, come richiamato nelle denuncia fatta in data 14/6/2022 ([Allegato 5](#)).

I Sigg. **Ministri, Pier Carlo Padoan, Tria Giovanni, Gualtieri Roberto, Franco Daniele, Giorgetti Giancarlo**, in quanto responsabili del Ministero Economia Finanza (MEF), succeduti nei governi dello Stato Italiano e responsabili di non aver tenuto in considerazione e di non aver comunicato agli Enti nel territorio di loro giurisdizione, del il mio cambio di status di Cittadino di Nazionalità Veneta in autodeterminazione, dalla data di protocollazione N 2776, al mio comune di residenza della mia Dichiarazione di Nazionalità Veneta, 11 Febbraio 2016. ([Allegato 1](#))

I Sigg. **Ursula von der Leyen, Charles Michel**, come conseguenza della Dichiarazione di Belligeranza "Effetto Farfalla" ([Allegato 7](#)).

Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato. La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato non avente carattere continuativo si produce nel momento in cui l'atto è compiuto, anche se i suoi effetti perdurano. La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato avente carattere continuativo si estende per tutto il periodo durante il quale l'atto continua e rimane non conforme all'obbligo internazionale. La violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato per mezzo di una serie di azioni o di omissioni, definita nel suo complesso come illecita, si perfeziona quando si produce l'azione o l'omissione che, in concorso con altre azioni o omissioni, è sufficiente ad integrare l'atto illecito. Le conseguenze giuridiche di un atto internazionalmente illecito ai sensi di questa parte non pregiudicano il permanere del dovere dello Stato responsabile di conformarsi all'obbligo violato. In tale caso la violazione si estende per tutto il periodo a cominciare dalla prima delle azioni o omissioni della serie e dura fino a quando queste azioni od omissioni sono ripetute e rimangono non conformi all'obbligo internazionale.

Lo Stato responsabile dell'atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di:

- a) porre fine a quell'atto se esso continua;
- b) offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione se le circostanze lo richiedono.

Lo Stato responsabile ha l'obbligo di riparare integralmente il pregiudizio causato dall'atto internazionalmente illecito che comprende ogni danno, sia materiale che morale, causato dall'atto internazionalmente illecito di uno Stato. Lo Stato responsabile non può avvalersi delle disposizioni del suo diritto interno come giustificazione per il mancato rispetto dei propri obblighi, è da rilevare comunque che lo Stato Italiano compie degli illeciti anche nei confronti di proprie normative interne.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Il comportamento di un comitato di liberazione, che riesca a costituire un nuovo Stato in una parte del territorio di uno Stato preesistente o di un territorio sotto l'amministrazione di quello Stato sarà considerato un atto del nuovo Stato ai sensi del diritto internazionale.... La Carta delle Nazioni Unite, è una vera e propria carta costituzionale dell'ordinamento internazionale. La risoluzione 2160 del 1966, per la quale ogni azione coercitiva diretta o indiretta dello Stato italiano, volta a privare ogni singolo individuo facente parte, per scelta o per ius sanguinis del popolo veneto e del suo diritto all'autodeterminazione, costituisce una violazione della Carta.

Comunicazione del Procuratore Generale per accertamento dei reati ascritti, agli imputati: **Bronzato Mauro, Baruffaldi R. Matr.543, Lenzi Massimiliano, Casagrande Giorgio, Mariani Daniele, Frigerio Sergio, . Ministri, Pier Carlo Padoan, Tria Giovanni, Gualtieri Roberto, Franco Daniele, Giorgetti Giancarlo, Presidente Commissione Europea, Presidente Consiglio d'Europa, Ursula von der Leyen, Charles Michel**, di avviso di reato:

- Per violazione di risoluzioni delle Nazioni Unite vincolanti
- Convenzioni sul genocidio del 1948
- Convenzioni di Ginevra del 1949
- Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950
- Convenzione sui rifugiati del 1951
- Dei due Patti delle Nazioni Unite del 1966: Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali
- Convenzione contro la tortura del 1984, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto.
- Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).
- Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941)
- Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55
- Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948
- Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948
- Risoluzione 1514(L)XC/1960– Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali.
- Risoluzione 2200/A del 1966 – Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite
- Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970
- Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite – 20.09.2000
- Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo – O.N.U. 04.12.1986



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

- Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.
- Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 - Dichiarazione ONU Diritti Popoli Indigeni
- Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 - Approvazione Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni – Sessione Plenaria 107° ONU
- COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION
- Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite
- Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.
- Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ
- Codificazione del 2001 da parte della CDI
- UNCTAD/GDS/APP/2013/1 – Rapporto in merito a “Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche.
- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).
- The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights
- U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7
- Risoluzione 18/6
- Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità ed Integrità del loro territorio Nazionale.
- Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.
- Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.
- Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016
- Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)
- Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)
- Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)
- Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665.
- Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.
- Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Al fine di creare un riferimento giuridico per le attività dell'U.E. in tema di diritti umani ed in democrazia, il Consiglio in data 29 aprile 1999 ha adottato i regolamenti 975/1999 e 976/1999 sullo sviluppo ed il rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani.

IL 23 dic. 2013 - La lingua veneta è riconosciuta con identificativo ISO 639-3 "vec" dall'UNESCO e classificata fra le lingue viventi nel catalogo Ethnologue e riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981. Non può esistere una lingua senza un Popolo.

Azioni criminali che riguardano le violazioni allo Statuto di Roma:

Art. 5/1- Crimini di competenza della Corte:

- a) crimine di genocidio;
- b) crimini contro l'umanità;
- c) crimini di guerra;
- d) crimine di aggressione

Art. 6 -Crimine di genocidio:

- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;

Art. 7- Crimini contro l'umanità:

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

- e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- j) Crimine di apartheid;
- k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

2. Agli effetti del paragrafo 1:

- g) per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- h) per «crimine di apartheid» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime;



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Art. 8 Crimini di guerra. *(Allegato 7, Trattato dichiarazione di belligeranza formula di Vienna)*

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:

a) Gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute

iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:

ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro beni di carattere civile, e cioè beni che non siano obiettivi militari;

viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione e il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;

xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;

xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

Art. 8bis Crimine di aggressione:

1. Ai fini del presente Statuto, «per crimine di aggressione» s'intende la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945.

2. Ai fini del paragrafo 1, «per atto di aggressione» s'intende l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite. Independentemente dall'esistenza di una dichiarazione di guerra, in conformità alla risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974, i seguenti atti sono atti di aggressione:

e) l'utilizzo delle forze armate di uno Stato che si trovano nel territorio di un altro Stato con l'accordo di quest'ultimo, in violazione delle condizioni stabilite nell'accordo, o qualunque prolungamento della loro presenza in detto territorio dopo il termine dell'accordo;



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Si applicano gli articoli sulla Responsabilità dello Stato Italiano e dell'Organizzazione *SUI GENERIS UNIONE EUROPEA*, della commissione del Diritto Internazionale.

PARTE I

L'ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO DI UNO STATO

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI, Articolo 1/2/3

CAPITOLO II

ATTRIBUZIONE DI UN COMPORTAMENTO ALLO STATO, Articolo 4/5/6/7/8/10-1,2,3.

CAPITOLO III

VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO INTERNAZIONALE, Articolo 12/13/14-2,3/15-1,2.

CAPITOLO V

CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE DELL'ILLICEITÀ, Articolo 26

PARTE II

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI, Articolo 30/31/32/33-2

CAPITOLO II

RIPARAZIONE DEL PREGIUDIZIO, Articolo 34/35/36/37/38/39

CAPITOLO III

GRAVI VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE, Articolo 40/41

La codificazione del 2001 da parte della CDI identifica due elementi costitutivi del fatto illecito:

- a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e
- b) l'attribuzione della condotta allo Stato.

Il fatto illecito (violazione+attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale.

La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale:

- 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo, ma i cui effetti possono perdurare. (es. esproprio illegittimo).
- 2) Violazioni continuative (es. detenzione di ostaggi).
- 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad).

Attribuzione del comportamento illecito:

- 1) Il comportamento illecito è posto in essere da un organo dello Stato (art. 4).
- 2) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui autorizzati dallo Stato a esercitare autorità di governo (art. 5).
- 3) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato (art.8): sentenze CIG Nicaragua e Bosnia/Serbia.

Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche.

Obbligo di cessazione dell'illecito.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Obbligo di riparazione in capo allo Stato responsabile.

La riparazione si può articolare in:

- a) restituzione;
- b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione;
- c) Risarcimento.

La riparazione in senso ampio. La protesta come strategia riparatoria delle norme giuridiche violate. Nel contenzioso giudiziario, l'accertamento dell'illecito ha effetto riparatorio (v. Camerun/Nigeria, Gabcikovo Nagymaros e OMC).

Rileva anche l'obbligo primario di cessazione dell'illecito Jus cogens e delle norme imperative.

Il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, afferma che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione.

La qualificazione degli obblighi in materia di autodeterminazione alla stregua di obblighi erga omnes si ritrova anche nel preambolo della risoluzione adottata dall'Institut de droit international, alla sessione di Cracovia del 2005, su «Obligations erga omnes in International Law»: Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 71-II (2005), 2006, p. 287.

Violazioni dei diritti sostanziali e processuali riconosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Articolo 6 paragrafo 1-2-3

Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1 par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966) che all'art. 5 par. 1 fa riferimento ad un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo, nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione. La Corte Internazionale di Giustizia ha ammesso come il principio di autodeterminazione dei popoli abbia natura consuetudinaria. Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono la concezione di jus cogens, ma a condizione che lo Stato che invocava



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

il carattere imperativo di tale norma internazionale fosse pronto ad accettare in materia la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia (CIG).

Convenzione di Vienna del 23/5/1969 sul Diritto dei Trattati

Art. 53. Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens):

È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.

Da Fonti del Diritto Internazionale sul Jus cogens:

- un trattato che contrasta con una norma di jus cogens è invalido (o si estingue se la norma di jus cogens si forma successivamente alla stipulazione del trattato);
- la violazione della norma imperativa non può mai essere giustificata o scusata;
- la violazione della norma imperativa può dar luogo a conseguenze più gravi di quelle di un ordinario illecito internazionale.

Per i Crimini erga omnes del principio di autodeterminazione del popolo Veneto, della persona giuridica internazionale del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, in virtù della quale è soggetto di autonoma imputazione giuridica, nell'attuazione esigibile a democrazia diretta delle norme imperative, le quali producono obblighi collettivi e le cui norme produttive di obblighi collettivi sono inderogabili, di competenza della Corte, dallo Stato e da organi dello Stato italiano. Violazione rimarcata dalla Corte internazionale di giustizia con la sentenza del 30 giugno 1995 relativa al caso del Timor Est (Portogallo c. Australia). In particolare, al punto 29 della sentenza si legge che «in the Court's view, Portugal's assertion that the right of peoples to self-determination, as it evolved from the Charter and from United Nations practice, has an erga omnes character, is irreproachable. The principle of self-determination of peoples has been recognized by the United Nations Charter and in the jurisprudence of the Court; it is one of the essential principles of contemporary international law». In senso conforme si veda il parere consultivo del 9 luglio 2004 della Corte internazionale di giustizia, par. 156, relativo alle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (consultabile su [HYPERLINK "http://www.icjci.org/docket/files/131/1670.pdf"](http://www.icjci.org/docket/files/131/1670.pdf) <http://www.icjci.org/docket/files/131/1670.pdf>).

Molti sono i testi che parlano dell'autodeterminazione come fonte di obblighi erga omnes nel diritto internazionale. Il diritto all'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio sufficiente a giustificare la rilevanza delle norme internazionali.

Il terzo paragrafo dell'art. 30 della Convenzione di Vienna prevede che, nell'interpretazione dei trattati, «verrà tenuto conto, oltre che del contesto:

- a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
- b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato;



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti.

Gli artt. 1 e 55 della Carta delle Nazioni Unite, assume un particolare portata diretta in riferimento ai territori non autonomi. In particolare, il principio di autodeterminazione si configura come un diritto dei popoli, la cui applicazione costituisce una esigenza irrinunciabile nel processo di decolonizzazione. La competenza degli Stati a concludere accordi relativi a territori occupati è stato oggetto di almeno un precedente. Trattasi del caso della Namibia, oggetto del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 21 giugno 1971, consultabile su "<http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5594.pdf>" <http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5594.pdf>, relativo alle Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). In questo parere la Corte, sottolineando l'illegittimità della presenza sudafricana nel territorio della Namibia, ha sancito l'invalidità degli atti compiuti dal Sudafrica relativi a questo territorio. Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato invocato anche nell'ambito della questione del Nagorno Karabakh relativa al rapporto conflittuale tra l'Azerbaijan e la maggioranza etnica armena del Nagorno Karabakh, sostenuta dall'Armenia. Sul conflitto v. S. Forlati, *The ECHR and the Nagorno-Karabakh Conflict - Applications Concerning "Historical Situations" and the Difficult Quest for Legal Certainty*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, p. 402 ss.; N. Ronzitti, *Conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, Torino, 2014.

Nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 53: «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere». Allo stesso modo, anche l'art. 64 della Convenzione attribuisce una particolare rilevanza allo jus cogens, disponendo che «qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine». Le conseguenze della nullità del trattato sono disciplinate dall'art. 71, il quale prevede, da un lato, che qualora il trattato sia nullo in base all'articolo 53, «le parti sono tenute:

- a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa di diritto internazionale generale;
- b) a fare in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale».

Dall'altro lato, «nel caso di un trattato che diventi nullo ed abbia termine in base all'articolo 64, la cessazione della validità di un trattato:

- a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato;
- b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del trattato prima della cessazione della sua validità; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni non possono essere conservati in seguito che nella misura in cui la loro conservazione non sia in contrasto con la nuova norma imperativa di diritto internazionale generale».

Sulla portata dell'art. 103 della Carta si veda P. De Sena, *Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza*, art. 103 della Carta delle Nazioni Unite e rapporti fra sistemi normativi, in F. Salerno (a



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

cura di), Sanzioni «individuali» del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali, Padova, 2010, p. 46 ss., il quale, analizzando i casi Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio, (Tribunale, T-306/01, sent. 21 settembre 2005) e Kadi c. Consiglio e Commissione (Tribunale, T-315/01), ha escluso che la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia ricondotto l'art. 103 ad una norma consuetudinaria di jus cogens, in forza della quale gli obblighi derivanti dalla Carta sarebbero idonei a vincolare anche l'Unione a prescindere dalla sua adesione alla Carta. In ogni caso, con le menzionate sentenze, così come con la sentenza Ayadi c. Consiglio (Tribunale, T-253/02, sent. 12 luglio 2006), anche il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza dello jus cogens, quale nucleo di precetti ai quali non è possibile derogare e che si impongono a tutti, compresa l'Unione.

La risoluzione dell'Institut de droit international (cit. supra, nota 5) che, all'art. 5 lett. c), prevede la facoltà per tutti gli Stati, in risposta alla violazione grave di un obbligo erga omnes, di esperire contromisure non implicanti l'uso della forza. V. PICONE, Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati, in Rivista. Il par. 3 del commento della Commissione del diritto internazionale all'art. 54 del progetto (in particolare le misure adottate contro il Sud Africa per la sua politica segregazionista: v. UN Doc. di diritto internazionale, 2005, p. 893 ss., p. 940 ss. A/56/10, p. 352), vengono, inter alia, in rilievo anche le sanzioni commerciali raccomandate dall'Organizzazione per l'Unità Africana contro il Portogallo nel 1963, 1964 e 1973 per il rifiuto di quest'ultimo di consentire l'esercizio, da parte delle popolazioni coloniali sottoposte alla sua amministrazione, del diritto di autodeterminazione (v. FOCARELLI, Le contromisure nel diritto internazionale, Milano, 1994, pp. 39-40, 68. Nell'ambito della prassi delle contromisure collettive in risposta a violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli, molti autori considerano anche la sospensione del divieto di ingerenza che si concretizza nell'ammissibilità del riconoscimento prematuro dei movimenti di liberazione nazionale e di varie forme di assistenza agli insorti nel contesto di conflitti civili contro regimi coloniali o razzisti.

Divieto di riconoscere la situazione risultante dalla grave violazione del diritto di autodeterminazione e di prestare assistenza al suo mantenimento, tale accezione si ricava anche dal par. 5 del commento all'art. 41: per la Commissione l'obbligo di non riconoscimento comporta il dovere per gli Stati di astenersi da qualsiasi atto che possa comportare anche implicitamente il riconoscimento della liceità della situazione creata dall'illecito (UN Doc. A/56/10, p. 287). Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in G.U.C.E. L 147 del 21 giugno 2000, p. 1 ss. L'accordo, nel definire la sua portata territoriale, si limita a fare riferimento genericamente al territorio dello Stato di Israele. In tema cfr. HAUSWALDT, Problems under the EC-Israel Association Agreement: The Export of Goods Produced in the West Bank and the Gaza Strip under the EC-Israel Association Agreement, in European Journal of International Law, 2003, p. 591 ss., nonché le considerazioni di CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., par. 50-51 e DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, op. cit., pp. 156-157. REBA-STI, Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna della Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale, in CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Padova, 2010, p. 173 ss., p. 199 ss. Cfr., nella stessa linea, da ultimo, il par. 9 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (2012/2694(RSP)), in cui il Parlamento chiede «una piena ed effettiva attuazione della vigente legislazione dell'Unione e degli accordi bilaterali UE Israele per garantire che il



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

meccanismo di controllo dell'UE, ossia gli "accordi tecnici", non consenta ai prodotti degli insediamenti israeliani di essere importati nel mercato europeo alle condizioni preferenziali previste dall'accordo di associazione UE Israele ». Secondo la Corte, «l'art. 83 dell'accordo di associazione CE-Israele deve essere interpretato nel senso che i prodotti originari della Cisgiordania non ricadono nella sfera di applicazione territoriale del detto accordo e non possono quindi beneficiare del regime preferenziale dal medesimo istituito»: Corte di giustizia, sentenza del 25 febbraio 2010, Causa C-386/08, Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, in Raccolta, 2010, p. I-1289, punto 53. Sulla sentenza v. i commenti di HARPAZ, RUBINSON, *The Interface Between Trade, Law, Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita*, in *European Law Review*, 2010, p. 551 ss. e MARTINES, *Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di associazione con Israele al vaglio della Corte di giustizia*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2010, p. 691 ss. Così KATTAN, *The Wall, Obligations Erga Omnes and Human Rights: The Case for Withdrawing the European Community's Terms of Preferential Trade with Israel*, in *The Palestine Yearbook of International Law*, 2004-2005, p. 71 ss., pp. 88- 89. L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (v. regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E L 141 del 29 maggio 2006, p. 1 ss.), entrato in vigore il 28 febbraio 2007, conferisce alle imbarcazioni battenti bandiera di Stati membri della Unione diritti di pesca in cambio di una contropartita finanziaria (entrambi stabiliti nel protocollo allegato), nelle acque sottoposte alla sovranità e alla giurisdizione del Marocco (formula assai generica e inusuale in altri trattati dello stesso tipo). L'ambito di applicazione spaziale non include dunque espressamente le acque al largo del Sahara occidentale, per cui la questione della compatibilità dell'accordo con l'art. 41, par. 2, del progetto della Commissione del diritto internazionale ha natura essenzialmente interpretativa. Alla scadenza del primo protocollo, il Parlamento europeo ha inizialmente deciso di non approvare la conclusione di un nuovo protocollo da parte del Consiglio, che peraltro non alterava in maniera sostanziale i termini del precedente. Si è trattato però di una paralisi momentanea: v. Decisione 2013/720/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea ed il Regno del Marocco, in G.U.U.E. L 328 del 7 dicembre 2013, p. 1 ss. (per un commento cfr. MILANO, *Il nuovo Protocollo di pesca tra Unione europea e Marocco e i diritti del popolo sahwari sulle risorse naturali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 505 ss.). In argomento v. MILANO, *The New Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: Fishing Too Far South*, in *Anuario Español de Derecho Internacional*, vol. XXII, 2006, p. 413 ss.; CHAPAUX, *La question de l'accord de pêche conclu entre les Communautés européennes et le Maroc*, in CHAPAUX, ARTS, LEITE (dirs.), *Le droit international et la question du Sahara occidental*, Porto, 2009, p. 217 ss.; ETIENNE, *L'accord de pêche CE- Maroc: quels remèdes juridictionnels européens à quelle illicéité internationale?*, in *Revue belge de droit international*, 2010, p. 77 ss.; REBASTI, *Oltre la politica di condizionalità*, cit., soprattutto p. 198 ss. La situazione appare ancora più critica in ordine all'attuazione del divieto di fornire assistenza al mantenimento delle situazioni create da gravi illeciti erga omnes (che per la Commissione del diritto internazionale ha ad oggetto quei comportamenti che ex post facto contribuiscono a preservare la situazione prodotta dall'illecito), divieto che impone agli Stati di non offrire assistenza tecnica, economica, finanziaria. Nel suo



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

rapporto del 2012, lo special rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Richard Falk, ha evidenziato numerosi casi di imprese straniere che, operando negli insediamenti illegali di Israele, con le loro attività traggono profitto dall'occupazione e contribuiscono all'espansione delle colonie nei territori palestinesi (UN Doc. A/67/379, 19 settembre 2012, par. 38 ss.). Da qui l'invito alla società civile ad attuare un boicottaggio contro tali imprese (ibid., par. 99). Nel marzo 2013, una missione di inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che «business enterprises have enabled, facilitated and profited, directly and indirectly, from the construction and growth of the settlements», e ha sollecitato i Governi «to take appropriate measures to ensure that business enterprises domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, that conduct activities in or related to the settlements respect human rights throughout their operations » (Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UN Doc. A/HRC/ 22/63, 7 febbraio 2013, rispettivamente paragrafi 96 e 117). V. infine, da ultimo, la risoluzione del Consiglio per i diritti umani intitolata «Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan», A/HRC/25/L.37/Rev.1, 27 marzo 2014, in cui tra l'altro gli Stati sono sollecitati a «take appropriate measures to encourage businesses domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, to refrain from committing or contributing to gross human rights abuses of Palestinians» (par. 11). la Dichiarazione sulla Palestina della XIV Conferenza ministeriale del Movimento dei Paesi non allineati, tenutasi a Durban dal 17 al 19 agosto 2004, in particolare la lett. b) del par. 5, in cui i ministri raccomandano agli Stati membri «to undertake measures, including by means of legislation, collectively, regionally and individually, to prevent any products of the illegal Israeli settlements from entering their markets [...], to decline entry to Israeli settlers and to impose sanctions against companies and entities involved in the construction of the wall and other illegal activities in the Occupied Palestinian Territory» (raccomandazione in seguito più volte rinnovata dal Movimento). Sull'inadempimento da parte dell'UE e dei suoi membri del divieto di assistenza al mantenimento della situazione risultante dalle gravi violazioni del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese commesse da Israele cfr. CRAWFORD, *Third Party Obligations*, cit., paragrafi 84-85, 138, e DUBUISSON, *op. cit.*, p. 42 ss. V. ampiamente PICONE, *Obblighi erga omnes*, cit., p. 951 ss.; ID., *Il ruolo dello Stato leso*, cit., p. 970 ss. e in adesione ALAIMO, *Responsabilità internazionale degli Stati*, in *Enciclopedia giuridica. Aggiornamento*, vol. XVI, Roma, 2008, p. 10, secondo cui l'art. 41, par. 3 insieme all'art. 54 «danno al diritto internazionale generale in evoluzione un ruolo centrale nella disciplina della responsabilità internazionale». GRADO, *op. cit.*, pp. 137 ss., 193 ss., che parla di un capovolgimento dei tipici rapporti tra Stati terzi e parti in lotta, completo per quanto riguarda i conflitti legati alle dominazioni coloniali, razzista o straniere, e ancora parziale con riguardo a quelli legati agli aspetti interni del principio. RONZITTI, *Le guerre di liberazione nazionale*, Pisa, 1974; IOVANE, *La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale*, Napoli, 2000, p. 359. Varie risoluzioni dell'Assemblea generale possono essere citate a conferma della legittimità dell'assistenza dei terzi Stati ai movimenti di liberazione nazionale in lotta per l'autodeterminazione. Cfr. la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, UN Doc. A/RES/25/2625, 24 ottobre 1970 («peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter»), o la ris. 3070 (1973) del 30 novembre 1973 (in cui l'Assemblea, al par. 3, invitava gli Stati a dare «moral, material



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

and any other assistance to all peoples struggling for the full exercise of their inalienable right to self-determination»), o ancora la ris. 35/227 del 6 marzo 1981, relativa alla situazione in Namibia (nella quale si chiedeva al par. 6 «increased and sustained support and material, financial, military and other assistance» per l'Organizzazione del popolo dell'Africa del Sud-Ovest (South West African People's Organization – SWAPO) nella sua lotta per l'autodeterminazione. Si veda inoltre l'art. 20 della Carta africana dei diritti umani e dei popoli, che, dopo aver proclamato al par. 1 che «all peoples shall have [...] the unquestionable and inalienable right to self-determination», prevede al par. 3 che «all peoples shall have the right to the assistance of the State Parties to the present Charter in their liberation struggle against foreign domination, be it political, economic or cultural». Secondo CASSESE, *Le droit international et la question de l'assistance aux mouvements de libération nationale*, in *Revue belge de droit international*, 1986, p. 307 ss., p. 323, l'assistenza umanitaria costituirebbe anzi l'oggetto di un obbligo per gli Stati terzi. Non ha invece molto senso includere tra le speciali garanzie di attuazione del principio di autodeterminazione il divieto, per gli Stati terzi, di fornire supporto armato, sia diretto che indiretto, allo Stato che reprima in modo violento l'autodeterminazione del popolo assoggettato al suo controllo (v. per tale tesi GRADO, op. cit., p. 130 ss.). Tale divieto, infatti, deriva dalla stessa norma primaria che impone agli Stati di rispettare l'autodeterminazione di tutti i popoli, sia quelli sottoposti al proprio controllo sia quelli sottoposti al controllo altrui: così ad esempio LATTANZI, *Autodeterminazione dei popoli*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. II, Torino, 1987, p. 4 ss., pp. 24- 25. V. in questo senso il par. 3 dell'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite, così come interpretato dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel General Comment n. 12: «[p]aragraph 3, in the Committee's opinion, is particularly important in that it imposes specific obligations on States parties, not only in relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples which have not been able to exercise or have been deprived of the possibility of exercising their right to self-determination» (Human Rights Committee, General comment No. 12: Article 1 (Right to self-determination), 13 marzo 1984, in *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies*, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 maggio 2008, pp. 123-124). V. RONZITTI, op. cit., p. 116 ss.; CASSESE, *Self-Determination*, cit., pp. 184, 199 ss.; GRADO, op. cit., p. 133 ss.; CORTEN, *L'applicabilité problématique du droit de légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies aux relations entre la Palestine et Israël*, in *Revue belge de droit international*, 2012, p. 67 ss., p. 72 ss.; FABBRICOTTI, *Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli*, in TANZI, LANCIOTTI (a cura di), *Usò della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo*, Napoli, 2012, p. 255 ss.; PALMISANO, op. cit., p. 129. Sulla vicenda v., per tutti, TANCREDI, *The Russian Annexation of the Crimea: Questions Relating to the Use of Force*, in *Questions of International Law*, 2014, Zoom-out I, [www.- qil-qdi.org](http://www.qil-qdi.org). Per un inquadramento delle rivolte della primavera araba nell'ambito di applicazione del diritto di autodeterminazione delle popolazioni oppresse da regimi autoritari v. ad esempio il discorso del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al Dipartimento di Stato del 9 maggio 2011 (Remarks by the President on the Middle East and North Africa, "[http://www.whitehouse.- gov/the-pressoffice/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa%20](http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa%20)"); e, in dottrina, PAUST, *International Law, Dignity, Democracy, and the Arab Spring*, in *Cornell International Law Journal*, 2013, p. 1 ss. In argomento v. estesamente PICONE, *Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di sicurezza a favore di un intervento «umanitario» in Libia*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2011, p. 213 ss. Per tale notazione v. AKANDE, *Self Determination and the Syrian Conflict – Recognition of*



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Syrian Opposition as Sole Legitimate Representative of the Syrian People: What Does This Mean and What Implications Does It Have, in EJIL: Talk!, 6 dicembre 2012. Cfr. AKANDE, Which Entity is the Government of Libya and Why Does It Matter?, in EJIL: Talk!, 16 giugno 2011; ID., Self Determination and the Syrian Conflict, cit.; TALMON, Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a People, in Chinese Journal of International Law, 2013, p. 219 ss. Così AKANDE, Would It Be Lawful For European (or other) States to Provide Arms to the Syrian Opposition, in EJIL: Talk!, 17 gennaio 2013. Secondo AMOROSO, Il ruolo del riconoscimento degli insorti nella promozione del principio di autodeterminazione interna: considerazioni alla luce della «primavera araba», in Federalismi.it, 21/2013, p. 38, il riconoscimento prematuro degli insorti, in questi casi, costituirebbe «una reazione collettiva della Comunità internazionale alla violazione del diritto all'autodeterminazione (interna) dei popoli di Libia e Siria». Si veda, sul punto, ampiamente RUYS, Of Arms, Funding and «Nonlethal Assistance» - Issues Surrounding Third-State Intervention in the Syrian Civil War, in Chinese Journal of International Law, 2014, p. 13 ss., pp. 48 ss., 52. Con riguardo al conflitto in Libia cfr. ad esempio SPENCER, France Supplying Weapons to Libyan Rebels, in The Telegraph, 29 giugno 2011, "<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/Fran>" www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/France-supplying-weaponsto-Libyan-rebels.html. In favore della fornitura di armi ai ribelli siriani, v. invece lo statement del Ministro degli esteri britannico al Parlamento del 10 gennaio 2013, www.government/speeches/foreignsecretary-updates-parliament-on-syria; nonché, per gli Stati Uniti, le dichiarazioni del vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Ben Rhodes, del 13 giugno 2013 "<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor->" www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategiccommunicationsben-. Per ulteriori riferimenti, v. inoltre HENDERSON, The Provision of Arms and «Nonlethal» Assistance to Governmental and Opposition Forces, in University of New South Wales Law Journal, 2013, p. 642 ss., p. 657 ss. V. la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, in G.U.U.E L 147 del 1 giugno 2013, p. 14 ss., e il punto 2 della dichiarazione del Consiglio «Affari esteri» sulla Siria adottata il 27 maggio 2013 (["http://www.consilium.europa.eu/ue/docs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137315.pdf"](http://www.consilium.europa.eu/ue/docs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137315.pdf) www.consilium.europa.eu/ue/docs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137315.pdf).

Il principio di autodeterminazione dei popoli quale fonte di obblighi erga omnes, rappresenta uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, tutela un interesse collettivo della Comunità internazionale unitariamente intesa, istituisce obblighi erga omnes, vale a dire obblighi esigibili da parte di tutti gli Stati. Confermato dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e dai lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati. La norma posta a tutela di interessi fondamentali – *rectius*: di un obbligo erga omnes - *ipsius animi promptitudinem* è configurato per la codificata istitutiva-costitutiva dello Statuto di Roma, Statuto delle Nazioni Unite, Statuto del Consiglio d'Europa, Corte interamericana dei diritti umani, Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Il 22 luglio 2010 la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la dichiarazione di indipendenza non viola il diritto internazionale: L'autonomia sostanziale dello Stato Italiano non è affatto garantita a livello



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

costituzionale. La Costituzione delega al legislatore quasi ogni aspetto importante di questa autonomia. È chiaro che il diritto ordinario può limitare l'autonomia delle regioni e se l'autogoverno del Popolo Veneto sarà realizzato o meno. Consiglio di sicurezza dell'ONU risoluzione 1244 nel 1999. Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). 1 agosto 1975.

La missione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto è di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica i principi internazionali dello JUS COGENS in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione universale e i patti internazionali sui diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'assemblea generale sulla decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli.

Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge scritta. L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati. In virtù dei diritti che ineriscono egualmente a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è soggetto collettivo originario che viene prima del sistema degli stati e del singolo stato. Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione) sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo.

Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue:

- a) Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale;
- b) Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali;
- c) il diritto allo sviluppo di ogni persona umana e di tutti i popoli;
- d) Il diritto di tutti i popoli alla pace;
- e) Il diritto a un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli Stati;
- f) Solidarietà internazionale, come diritto di persone e individui;
- g) La promozione e il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena e uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali;
- h) Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale;



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

- i) Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite;
- j) La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio e una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni verso e dai paesi in via di sviluppo;
- k) Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce a un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione e il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili e amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo;
- l) Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione;
- m) La promozione di un accesso equo ai benefici derivanti dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie;
- n) Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura;
- o) La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale.

Un organo internazionale dovrebbe, per senso morale, far rispettare quei trattati firmati e ratificati da uno Stato membro quale è l'Italia, proprio per l'attuazione di quegli articoli nei vari trattati succeduti in questi anni che richiamano alla collaborazione pacifica fra gli Stati, risulterebbe inoltre di grande riconoscimento etico e morale di fronte ai popoli che ne richiedono l'intervento.

Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale (scritta) dei diritti umani. I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali. Convinti che il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto promuove e lotta per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.

Il «Popolo Veneto» è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzati in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà. Noi Popolo Veneto, consideriamo che il riconoscimento della dignità, inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; consideriamo che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; consideriamo che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; consideriamo che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni; consideriamo che i Popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto, la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una maggiore libertà; consideriamo che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; consideriamo inoltre che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà sia della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'Art. 96.3 del I protocollo aggiuntivo del 1977, alle convenzioni di Ginevra del 1949. L'art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 sui Movimenti di Liberazione, per rapportarsi con gli Stati terzi ha emanato l'apparato istituzionale di Governo: Consiglio Nazionale del Popolo Veneto. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto ha personalità giuridica internazionale, in virtù della quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica; è un'organizzazione internazionale. Ha titolarità di diritti e obblighi all'interno dell'ordinamento internazionale e può agire autonomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione di soggettività internazionale, può annoverarsi anche di immunità e di privilegi. L'atto istitutivo ne determina la struttura e gli obiettivi, ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, a renderlo attore della Comunità internazionale, quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni di effettività. Il principio di effettività in diritto è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte dell'ordinamento.

Il diritto di autodeterminazione dei popoli quale norma di *ius cogens*: one country two systems, a protezione della tutela dei diritti fondamentali del Popolo Veneto.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Nel rispetto degli obblighi diritti e doveri del diritto internazionale, il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa è disponibile per la piena esigibilità democratica dei diritti enunciati ad accordi bilaterali e multilaterali. Diritti esigibili di autodeterminazione, con decisioni a democrazia diretta del Popolo Veneto e dei popoli d'Europa, nella difesa dei diritti umani e dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, implementati da tecnologie digitali della globalizzazione 4.0 veneti del mondo, al diritto inalienabile di piena sovranità su tutte le proprie ricchezze e risorse naturali.

Abbiamo fatto una lunga strada, 3.000 anni di civiltà Veneta ma abbiamo ancora molto da combattere contro razzismo e indifferenza. Dobbiamo aprire la via alla ricostituzione della Nazione Veneta per poter assegnare una patria a tutti i Veneti sparsi nel mondo in seguito alla diaspora. La Terra Veneta è la nostra madre. È vita, memoria e storia. È il luogo sacro dei nostri antenati, il futuro e i nostri sogni.

Nell'attuazione di atti aventi forza di legge: documenti visibili nel Proemio ([Allegato 6](#)) e anche sul sito istituzionale CLNV - <http://www.clnveneto.net> con funzione provvisoria di Gazzetta Ufficiale.

Firma Ministro
della Pubblica Amministrazione
Franco Finozzi

Firma Procuratore Generale
a tutela dello Stato e dei Cittadini Veneti
Nicola Liviero

Presidente del CDM
Pianegonda Moravio



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Firma presidente C.L.N.V.
Amedeo Casasola

- Allegato 1 Dichiarazione Personale di Nazionalità Veneta col CLNV
- Allegato 2 Modulo di acquisizione della nazionalità d'origine veneta e cittadinanza.
- Allegato 3 Copia passaporto (Fac-Simile)
- Allegato 4 Denuncia fatta in data 04/09/2019
- Allegato 5 Denuncia fatta in data 14/6/2022
- Allegato 6 Proemio del CLNV
- Allegato 7 Atto di belligeranza “ Effetto Farfalla “
- Allegato 8 Esigibilità 881
- Allegato 9 Dichiarazione di prigioniero di guerra
- Allegato 10 Atto di neutralità